

## **TI\_GERICHTE 12.1995.55 vom 27. April 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-04-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1995.55](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.55)

FR: TI\_GERICHTE 12.1995.55 du 27 avril 1995

IT: TI\_GERICHTE 12.1995.55 del 27 aprile 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La prima censura dell'attore riguarda l'interpretazione da dare al contratto, denominato "Treuhandvertrag", da lui sottoscritto in data 1° giugno 1986 (doc. D), posto che egli ritiene che la pattuizione intervenuta con la signora \_\_\_\_\_ prevedesse per lei il rischio di perdite sul capitale affidatogli. Lo stesso attore è però cosciente che una simile interpretazione è esclusa dal tenore letterale del contratto, secondo cui il denaro era stato consegnato con la contraria pattuizione di un "Festgeld", così che egli fonda la propria tesi su pretese successive modificazioni della pattuizione iniziale, modifiche che non potrebbero a priori essere escluse (cfr. appello, punto 5, pag. 5). La prova di tali intervenute modifiche risiederebbe a mente dell'attore nella deposizione della signora \_\_\_\_\_

#### **E. 2**

Parimenti, anche l'avvenuta prova della restituzione di ulteriori fr. 62'000.-- risulterebbe fornita per mezzo della deposizione della predetta teste.

#### **E. 3**

Per consolidata giurisprudenza, il senso della deposizione testimoniale risiede nella possibilità di appurare la verità di fatti di cui il teste ha avuto percezione in prima persona. E' perciò da considerare priva di efficacia probatoria la testimonianza che si limita a riportare le dichiarazioni che sono state fatte al teste al riguardo di un determinato fatto da un terzo o anche da una delle parti del processo ( Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 236-237, n. 1; II CCA

#### **E. 5**

Come rettamente sostiene l'attore, il convenuto ha ammesso di aver ricevuto, oltre ai predetti fr. 25'000.--, ulteriori fr. 12'000.-- (cfr. risposta, punto 3, pag. 5). Il convenuto ha però ritenuto di imputare detto importo sugli interessi sul capitale dovuti per il 1987, decisione lecita alla luce dell'art. 85 cpv. 1 CO e del tenore del contratto, così che detto pagamento si rivela in definitiva ininfluenza ai fini dell'esistenza del credito fatto valere nell'esecuzione in rassegna. Ne consegue perciò la reiezione del gravame, di chiara natura dilatoria, e come tale ai limiti del temerario. Le spese seguono la soccombenza dell'attore (art. 148 CPC). Al convenuto, che non ha presentato osservazioni all'appello, non vengono tuttavia assegnate ripetibili. Per i quali motivi, richiamati l'art.148 CPC e la TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 23 gennaio 1995 di \_\_\_\_\_ è respinto. 2. Le spese della procedura d'appello, consistenti in a) taxa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 2'650.-- b)

spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 2'700.--  
già anticipati dall'attore, restano a suo carico. 3. Intimazione: - \_\_\_\_\_  
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile  
del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.